

**CIRCOLARE N. 4/2021**

**VERSAMENTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO RINVIATI A FINE MARZO**

\*\*\*\*\*

A soli 15 giorni dall'emanazione del D.L. 3/2021 c.d. Decreto Riscossione, il **D.L. 30 gennaio 2021 n. 7** ha nuovamente apportato modifiche alla legislazione emergenziale che riguardano sia i **termini di versamento** delle somme derivanti da **cartelle di pagamento** che i termini, iniziali e finali, di **notifica degli atti impositivi**.

Viene in primo luogo modificato l'art. 68 del D.L. 18/2020 **posticipando di un ulteriore mese** (dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021) **la sospensione dei termini di versamento** derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS.

Ai sensi del citato art. 68 **"i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione", di conseguenza il pagamento slitta al 31 marzo 2021.**

Sono da ritenersi **sospese** altresì le **rate** da dilazione dei ruoli che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 ed il 28 febbraio 2021**; il **pagamento** dovrà quindi avvenire **entro il 31 marzo 2021**.

La sospensione vale, oltre che per gli avvisi di addebito emessi dall'INPS, anche per gli accertamenti esecutivi dei Comuni e degli altri enti locali e quindi anche le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti doganali.

**La sospensione non opera invece per gli accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.**

Inoltre, sono **sospesi fino al 28 febbraio 2021** e non più fino al 31 gennaio 2021 i **pignoramenti** di salari e stipendi, nonché le **procedure di blocco dei pagamenti** dalle Pubbliche Amministrazioni.

Lo stesso dovrebbe potersi applicare anche alle attività cautelari, es. **fermo amministrativo o ipoteche esattoriali**.

Relativamente ai **termini di notifica**, non viene intaccato l'art. 68, comma 4-bis lett. b) ultimo periodo del D.L. 18/2020 secondo cui tutti i termini, di prescrizione e decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento **slittano automaticamente al 31 dicembre 2022**

L'anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017) continua pertanto a scadere, se si tratta di liquidazione automatica, non il 31 dicembre 2020 ma il 31 dicembre 2022.

Viene però modificato l'art. 157 del D.L. 34/2020 posticipando l'emissione di avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazioni di liquidazione IVA e controllo formale: questi avrebbero dovuto essere emessi tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022; ora si posticipa prevedendo che l'emissione avverrà tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022.

Pertanto, per effetto dell'art. 157, comma 3 del D.L. 34/2020, come modificato dal D.L. 7/2021:

- a) in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno di imposta 2017) il termine per la notifica della cartella da 36-bis scade non già il 31 dicembre 2021 ma il 28 febbraio 2023;
- b) per la dichiarazione presentata nel 2018 (anno di imposta 2017) e nel 2017 (anno di imposta 2016) il termine per la notifica della cartella da 36-ter scade rispettivamente il 29 febbraio 2024 (e non già il 31 dicembre 2022) e il 28 febbraio 2023 (e non il 31 dicembre 2021).

Sui termini di notifica degli altri atti impositivi, viene modificato l'art. 157, comma 1 del D.L. 34/2020.

La notifica sarebbe dovuta avvenire, prima del D.L. 7/2021, dal febbraio 2021 al 31 gennaio 2022, ora potrà avvenire dal marzo 2021 al 28 febbraio 2022.

Rimane fermo che l'emissione dell'atto deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.

Ciò non riguarda solo gli accertamenti esecutivi (imposte sui redditi, IRAP e IVA) ma ogni atto impositivo con l'eccezione della fiscalità locale.

Tenendo conto di quanto esposto, entro il 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto essere emessi gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all'annualità 2015 modello Unico 2016 (o annualità 2014 modello Unico 2015 in caso di omessa dichiarazione). La notifica avverrà però dal marzo 2021 al 28 febbraio 2022.

Va infine ricordato che ai sensi degli artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, l'accertamento va notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per i chiarimenti del caso.

Studio Bardazzi